



# COMUNE DI CALVIZZANO

PROVINCIA DI NAPOLI  
SETTORE TECNICO

---

CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PALAZZETTO DELLO SPORT DENOMINATO "PALARAFFAELLA" PER LA DURATA DI ANNI 5 (cinque)  
CIG 84283194DD

## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Valore annuale Concessione		€	14.575,79
Valore concessione anni cinque		€	72.878,95
Canone a base di gara		€	6.904,32

IL RUP

ing. Lorenzo TAMMARO

IL Sovraordinato

ing. Giovanni AMATO

## **Articolo 1**

### **Oggetto della Concessione**

1. Il Comune di Calvizzano intende affidare, mediante concessione, la gestione dell'impianto sportivo palazzetto dello sport denominato Palaraffaella sito in via Caduti di Superga.
2. Oggetto della concessione è la gestione dell'impianto sportivo, comprensivi di tutte le aree verdi e pertinenze, delle attività sportive, tecnico-operative e manutentive della struttura.
3. La concessione è effettuata dal Comune ed accettata dal concessionario, alle condizioni indicate in questo capitolato, nel bando di gara, nella situazione di fatto e di diritto del complesso immobiliare così come descritto al successivo articolo 2 e secondo quanto stabilito dal Regolamento ed utilizzo degli impianti sportivi comunali approvato con deliberazione della commissione straordinaria n.29 del 19.05.2020;
4. Il predetto Regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, costituisce parte integrante del presente capitolato.
5. Il Comune procede nell'affidamento delle strutture sportive secondo i criteri fissati dall'art.20 della Legge Regionale della Campania 25 novembre 2013, n. 18 "Modalità di affidamento degli impianti sportivi in attuazione dell'articolo 90 della legge 289/2002" e di quanto contenuto negli art. 17 e 18 del regolamento degli impianti sportivi vigente;
6. L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 2 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed int.– Codice dei contratti pubblici.
7. La procedura sarà espletata dal personale interno in virtù dell'art. 1 comma 1 lettera a) della legge n. 55/2019 che ha sospeso fino al 31.12.2020 l'art. 37 comma 4 del medesimo decreto legislativo, di fatto consentendo anche ai comuni non capoluogo di provincia di procedere autonomamente per gli appalti di servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016.

## **Articolo 2**

### **Descrizione della struttura**

1. L'appalto ha per oggetto il servizio di gestione del Palazzetto dello Sport Comunale denominato "Palaraffaella" sito in via Caduti di Superga, d'ora in poi definito "Impianto", consistente in:
  - Rettangolo da gioco polivalente
  - Tribuna per spettatori ;
  - Locali spogliatoi con relativi servizi;
  - Locale centrale termica
  - Locale segreteria
  - Locale polifunzionale
  - Percorsi ed aree di pertinenza e di servizio dell'impianto

### **Articolo 3**

#### **Durata della concessione**

1. La durata della concessione è stabilita in anni 5 (cinque) decorrenti dalla stipula della convenzione.
2. L'Amministrazione comunale, nelle more della sottoscrizione del contratto, può chiedere all'aggiudicatario l'esecuzione immediata delle prestazioni relative a tutti i servizi di cui al capitolato. In tal caso l'aggiudicatario si impegna a svolgere i servizi, anche in pendenza della stipula contrattuale, nel rispetto di tutte le norme previste dal capitolato.
3. È prevista la facoltà di proroga tecnica del contratto alla scadenza, alle condizioni inizialmente pattuite e per il tempo strettamente necessario all'individuazione del nuovo concessionario del servizio, solo ed esclusivamente al fine di non interrompere il pubblico servizio svolto a favore degli utenti.

### **Articolo 4**

#### **Principi generali del servizio**

1. L'impianto sportivo comunale è destinato allo svolgimento di attività sportive agonistiche, amatoriali, ricreative, terapeutiche e alle attività correlate al benessere psicofisico della persona, il tutto nel rispetto delle normative vigenti e secondo il regolamento "Impianti Sportivi Comunali approvato con deliberazione della commissione straordinaria n.29 del 19.05.2020;
2. La finalità della concessione è la valorizzazione degli impianti come luoghi di diffusione della pratica sportiva e di aggregazione sociale. A tale scopo l'utilizzazione degli impianti dovrà essere opportunamente incentivata, anche promuovendo attività e manifestazioni complementari ricreative e per il tempo libero.
3. La gestione non potrà essere effettuata per altro scopo, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune proprietario con idoneo provvedimento scritto.
4. Il concessionario, nell'espletamento del servizio, dovrà assicurare l'impiego di personale qualificato, competente e preparato, curando in modo particolare la componente relazionale nei confronti degli utenti fornendo a tutti gli operatori opportune istruzioni e realizzando un ambiente confortevole che permetta di vivere l'attività sportiva come momento piacevole della giornata.
5. Il personale che verrà impegnato nel servizio dovrà garantire il rispetto degli utenti, della loro personalità, dei loro diritti, la riservatezza, la valorizzazione della propria persona anche attraverso una particolare cura dell'aspetto fisico e dell'abbigliamento.
6. L'utenza dovrà essere sensibilizzata ad un uso rispettoso degli ambienti e all'utilizzo parsimonioso delle risorse energetiche e tutto il personale impiegato collaborerà a diffondere e far rispettare questi principi.
7. Dovrà inoltre essere garantita una costante flessibilità operativa, perseguendo, nelle strutture e nell'organizzazione, la qualità del servizio, osservando i seguenti fattori: celerità e semplificazione delle procedure e trasparenza. Il concessionario

ha l'obbligo di agire secondo i criteri di obiettività ed equità.

8. A tutela dell'integrità del rettangolo di gioco, le discipline sportive consentite nell'impianto sono il basket, la pallavolo, il calcetto, la ginnastica e simili. L'espletamento di altre discipline che possano danneggiare la pavimentazione in legno esistente, dovrà essere espressamente autorizzato dal Comune proprietario dell'impianto che potrà porre limitazione all'utilizzo o negarne l'uso.

## **Articolo 5**

### **Caratteristiche del servizio**

1. Il servizio oggetto della concessione è da considerarsi, a tutti gli effetti, «servizio pubblico» e quindi per nessuna ragione può essere sospeso o abbandonato, se non per cause di forza maggiore.
2. E' comunque fatto obbligo al concessionario di comunicare tempestivamente i casi fortuiti o di forza maggiore che rendono incomplete o impossibili le prestazioni. L'Amministrazione si riserva di valutare l'effettiva sussistenza di tali cause e di richiedere l'eventuale risarcimento di tutti i danni conseguenti all'immotivata interruzione del servizio.
3. Il servizio affidato comprende la gestione tecnico-amministrativa degli impianti, la custodia e sorveglianza sulle strutture, le attrezzature e le attività in esse svolte, la manutenzione ordinaria del fabbricato, delle attrezzature sportive e degli impianti tecnologici, l'assistenza agli utenti e ogni attività tesa a diffondere la pratica sportiva all'interno dell'impianto.

## **Articolo 6**

### **Modalità di svolgimento del servizio**

1. Il servizio dovrà essere svolto dal concessionario con i propri mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine, mediante la propria organizzazione. Il concessionario dovrà dotarsi, a propria cura e spesa, di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi contemplati dal servizio oggetto del presente capitolato, del bando di gara e dalle normative vigenti, nonché provvedere alla richiesta, aggiornamento e/o rinnovo di pareri, autorizzazioni, certificazioni comunque denominati relativi alla struttura occorrenti per lo svolgimento delle attività secondo la normativa vigente per il periodo di durata della concessione.
2. Il concessionario è obbligato a servirsi degli impianti, attrezzature e arredi, esclusivamente per l'uso al quale sono destinati e in conformità alle prescrizioni del presente capitolato e del vigente regolamento comunale di utilizzo del Centro. In particolare, il Centro Sportivo e le sue strutture devono funzionare per tutto l'anno, secondo gli orari in linea con il regolamento approvato.
3. Sarà consentita la chiusura per manutenzioni ed interventi tecnici da autorizzarsi preventivamente dall' Ente Comune di Calvizzano.
4. Nessun compenso o indennità può essere pretesa dal concessionario per il mancato introito delle tariffe nei giorni di chiusura degli impianti.

## **Articolo 7**

### **Oneri a carico del concessionario**

1. Il concessionario deve provvedere ad applicare tutte le norme emanate o emanande in ambito igienico-sanitario all'interno di tutti gli impianti e sarà totalmente responsabile in caso di mancato rispetto delle stesse. In particolare deve garantire ED OSSERVARE QUANTO DISPOSTO DALL'ART.19 DEL REGOLAMENTO ED UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N.29 DEL 19.05.2020 OVVERO:
2. Il concessionario deve garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura e la custodia, gli allestimenti e i disallestimenti, quando necessario, la pulizia e la manutenzione, nonché il controllo e la vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso.
3. Sono conseguentemente a carico del concessionario, salvo diverse disposizioni eventualmente contenute nella convenzione per la gestione dell'impianto, tutte le spese relative, ivi comprese le utenze e la manutenzione, secondo le modalità e caratteristiche definite nell'allegato A del regolamento e secondo quanto sarà disposto dallo specifico atto di concessione.
4. Il concessionario deve adempiere ad ogni prescrizione inerente l'accesso all'impianto in gestione ed impegnarsi ad applicare il piano tariffario, comprese le agevolazioni, approvato dalla Giunta Comunale. Il concessionario ha facoltà di introdurre formule agevolate o sconti ulteriori rispetto a quanto previsto dal Comune.
5. Al concessionario spetta:
  - a) l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte degli assegnatari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l'uso degli impianti;
  - b) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi per attività propria, secondo le modalità ed i vincoli indicati nell'atto di concessione;
  - c) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune conceda la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di concessione;
  - d) la gestione del bar o punto di ristoro e delle attività commerciali di vicinato, presenti o da istituire all'interno dell'impianto, se ciò sia stato previsto nell'avviso pubblico o nell'atto di concessione;
  - e) lo sfruttamento della pubblicità rivolta all'interno dell'impianto, se previsto nell'avviso pubblico o nell'atto di concessione, nel rispetto della normativa vigente;
  - f) l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto o messi a disposizione dal Comune;
  - g) Ai sensi dell'articolo 216, comma 11, del D.lgs. 50/2016, le spese di pubblicazione dell'avviso di gara dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario del servizio.
  - h) Resta a carico del concessionario l'alea economica finanziaria della realizzazione delle opere e della gestione del servizio nel suo complesso nel rispetto delle clausole contrattuali della concessione.
  - i) Il concessionario, in qualità di gestore, subentrerà altresì, ai sensi delle vigenti disposizioni, nella titolarità di tutte le abilitazioni, certificazioni o relativi procedimenti ed istruttorie, a qualunque titolo già avviate ed inerenti la struttura complessiva (come descritta al precedente art. 2) o singole parti della stessa, senza

soluzione di continuità ed assumendone tutti i connessi obblighi, oneri e doveri, economici e non, diretti ed indiretti.

### **Articolo 8 Convenzione**

1. L'affidamento in concessione a terzi dell'impianto deve avvenire tramite bando pubblico, il quale dovrà fare esplicito richiamo al presente regolamento, per la stipula della relativa convenzione, che formerà in ogni caso parte integrante e sostanziale dello stesso. La Giunta Comunale, attraverso propria delibera, stabilisce i criteri generali sulla base dei quali la convenzione deve essere stilata.
2. La durata della convenzione è fissata in anni cinque per permettere alle società aggiudicatrici di partecipare ad eventuali bandi di finanziamento pubblico; essa prevederà altresì una clausola di recesso, motivata, sia per il Comune che per il gestore da far valere mediante atto scritto con un semplice preavviso di sei mesi.

### **Articolo 09 Tariffe**

1. Per l'uso dell'impianto sportivo è dovuto da parte degli utenti il pagamento delle tariffe applicate dal concessionario. Il concessionario resta obbligato ad applicare le tariffe approvate dalla Giunta Comunale con le modalità di cui all'art. 12 del Regolamento per gli utenti appartenenti a categorie tutelate e alle associazioni operanti nel Comune di Calvizzano.
2. Le tariffe sono suscettibili di riduzioni da parte del concessionario, sia in sede di affidamento che in corso di gestione, previa comunicazione all'Ente;

### **Articolo 10 Utilizzo degli impianti sportivi**

1. Il concessionario deve garantire apposito e idoneo servizio di informazione e prenotazione degli impianti durante il periodo di apertura degli stessi.
2. Il concessionario può utilizzare il complesso medesimo per la realizzazione, a propria completa e totale responsabilità, di iniziative sportive e non sportive, gratuite o a pagamento, purché compatibili con la destinazione e il normale stato di conservazione delle strutture e degli impianti e senza pregiudizio alcuno per gli stessi.
3. Per la realizzazione di tali iniziative il concessionario deve preventivamente inoltrare richiesta scritta al competente servizio comunale ed acquisire l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione nonché, ove richiesto dalla normativa vigente, di volta in volta, il rilascio da parte dei competenti uffici comunali dell'apposita licenza e/o delle autorizzazioni previste dalle vigenti leggi e in particolari dal Testo Unico Legge Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.).
4. Per le iniziative di cui ai commi che precedono, il concessionario dovrà quindi farsi carico di ogni onere connesso per la predisposizione delle documentazioni tecniche ed amministrative necessarie per l'acquisizione del parere degli organi di controllo.

5. Il Comune è sollevato da ogni responsabilità od onere eventualmente derivante dalla mancata idoneità della struttura all'attività che il concessionario o il suo avente causa intenda svolgere.

### **Articolo 11**

#### **Modalità gestionali e di utilizzo degli impianti**

1. La concessione del Palaraffaella, oltre a quanto disposto dal presente capitolato, è regolata dal piano gestionale tecnico-sportivo e dal programma di gestione operativa proposti dal concessionario in sede di gara che saranno parte integrante della convenzione;
2. Ogni variazione o integrazione deve essere concordata tra le parti e approvata formalmente dal Comune che ne determina anche la decorrenza.

### **Articolo 12**

#### **Programmazione uso pubblico e sociale**

1. Per l'impianto in questione in regime di gestione convenzionata affidata a soggetti terzi sarà garantito da parte dell'Amministrazione Comunale un uso pubblico-sociale in modo da assicurare la diffusione e l'incremento della pratica sportiva, in perfetta sintonia con i principi ispiratori della legge regionale vigente.
2. Per uso pubblico-sociale dell'impianto si intende che sarà garantita da parte dell'Amministrazione Comunale o dal gestore una fruizione privilegiata a quelle fasce della popolazione quali gli adolescenti, i portatori di handicap, gli anziani, le associazioni del volontariato nel settore della protezione civile relativamente alle esercitazioni connesse.

### **Articolo 13**

#### **Corsi e attività di promozione sportiva**

1. Per favorire la promozione dell'attività sportiva, il concessionario è tenuto a organizzare corsi, di apprendimento e perfezionamento, attinenti le discipline sportive connesse agli impianti in gestione ovvero con gli stessi compatibili.
2. I corsi devono essere tenuti da istruttori abilitati dalla relativa Federazione Sportiva e debitamente pubblicizzati a cura e spese del concessionario.
3. Il programma deve comprendere corsi diversificati per fasce di età e capacità fisico-sportiva degli utenti.

### **Articolo 14**

#### **Locali e attrezzature**

1. Il Comune mette a disposizione del concessionario esclusivamente i locali, gli impianti sportivi di cui all'articolo 2 e i relativi impianti tecnologici.
2. Il concessionario è autorizzato a utilizzare arredi, beni, attrezzature sportive e supporti, di proprietà del Comune, attualmente in dotazione presso gli impianti fino a quando gli stessi risultino idonei allo scopo. In caso di deperimento dovuto all'uso e qualora gli stessi non risultino più idonei all'utilizzo, il concessionario è tenuto alla loro sostituzione, a proprie cure e spese. Quanto sostituito resterà di proprietà comunale.

3. I locali e il materiale messi a disposizione dovranno essere gestiti e utilizzati con la cura del buon padre di famiglia e restituiti, al termine della gestione, nelle medesime condizioni iniziali, fatta salva la naturale vetustà.
4. Il rischio di eventuali furti o sottrazioni, perdite o danneggiamenti, resta a totale carico del concessionario, al quale compete la responsabilità della conservazione e della custodia dei beni per tutta la durata del contratto.
5. Le attrezzature e gli arredi degli impianti dovranno essere conformi a tutte le norme in materia di prevenzione degli infortuni e tenuti in perfetto stato di pulizia.

### **Articolo 15**

#### **Custodia di cose mobili di proprietà del concessionario**

1. L'Amministrazione comunale non intende costituirsi in alcun modo depositaria di cose mobili, oggetti, attrezzature di proprietà del concessionario detenuti dallo stesso nell'impianto, rimanendo tale custodia e la conservazione a totale suo carico, rischio e pericolo, senza responsabilità dell'Amministrazione comunale né per mancanze, sottrazioni, né per danni provenienti per qualsiasi altra causa.

### **Articolo 16**

#### **Manutenzione**

1. Il concessionario dovrà provvedere all'effettuazione di tutte le opere di manutenzione che saranno necessarie per mantenere e/o ripristinare il buono stato di conservazione delle strutture sportive, dei beni, delle attrezzature esistenti negli impianti affidati in concessione e degli impianti tecnologici, anche in ottemperanza a norme sopravvenute, nonché ad assicurare l'ottimale funzionamento delle attrezzature e degli arredi, provvedendo anche alla sostituzione degli stessi, ove necessario, secondo le modalità e i tempi indicati nel «Programma di manutenzione» formulato dal concessionario in sede di gara sulla base dell'allegato A "Norme di manutenzione degli impianti sportivi" del regolamento comunale degli impianti sportivi vigente.
2. Il concessionario dovrà inoltre provvedere a proprie cure e spese al rilascio e/o rinnovo di pareri, certificazioni, autorizzazioni, verifiche comunque denominati relativi alla struttura sportiva affidata in concessione.
3. Per la conduzione e gli interventi di manutenzione dell'impianto di riscaldamento e degli impianti elettrici il concessionario dovrà servirsi di ditta abilitata, che garantisca la certificazione ai sensi del D.M. 37/2008 (ex Legge 46/1990) e successive modificazioni.
4. Il concessionario può apportare a proprie spese modifiche migliorative agli impianti che, in ogni caso, dovranno essere preventivamente concordate con l'Amministrazione comunale e subordinate all'approvazione della stessa.

### **Articolo 17**

#### **Relazione sullo stato e sull'utilizzo degli impianti**

1. Il concessionario ha l'obbligo di presentare all'Ufficio Patrimonio preposto del Comune, entro trenta giorni dalla scadenza del rapporto contrattuale, una



specifica relazione tecnica, sullo stato di manutenzione e conservazione degli immobili e degli impianti sportivi e tecnologici.

2. La relazione tecnica dovrà riportare lo stato di manutenzione generale, indicare le date e i risultati delle ispezioni periodiche agli impianti, così come previsto dalle norme vigenti.
3. Il concessionario dovrà pure presentare per ciascun anno intero di gestione ed, eventualmente, per il periodo di proroga tecnica eventualmente disposta dopo la scadenza, una relazione indicante l'assegnazione e l'utilizzo degli spazi da parte delle società con la rendicontazione delle presenze suddivise per tipologia di utenti e di impianti, e una relazione economico-finanziaria comprensiva dei costi e dei ricavi della gestione;
4. Nel caso di proroga tecnica della durata della concessione disposta dall'Amministrazione, il concessionario presenterà la relazione di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla chiusura del rapporto.

### **Articolo 18** **Corrispettivo di gestione**

1. Quale compenso per tutte le prestazioni a suo carico, il concessionario ha diritto esclusivamente ai proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso e utilizzo previsti per le strutture, nonché ai proventi connessi a manifestazioni, corsi, servizi e attività collaterali dallo stesso organizzati o assicurati all'interno della struttura nonché quelli derivanti dalla gestione del bar, quest'ultima autorizzata preventivamente dall'Amministrazione.
2. I corrispettivi e i proventi dovranno essere riscossi nel rispetto delle normative vigenti.
3. Spettano inoltre al concessionario i proventi derivanti dalla pubblicità di cui all'articolo 21 del presente capitolato.

### **Articolo 19** **Canone di concessione**

1. Il canone annuo a base d'asta per la concessione dell'impianto, soggetto a rialzo è di €6.904,32 oltre IVA se dovuta oltre ISTAT da rivalutarsi nella misura del 100%, calcolato tenendo conto dei costi di gestione, manutenzione e custodia, a totale carico del concessionario. Il canone annuo definitivo di concessione dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione entro 15 giorni dal termine di ogni anno calcolato a partire dalla sottoscrizione della convenzione da versare mediante bonifico bancario a favore di Comune di Calvizzano
2. Detto canone potrà essere soggetto a verifica annuale sulla base di revisione delle tariffe a cura dell'Amministrazione Comunale a copertura dei costi dei servizi a domanda individuale/e/o a scomputo di eventuali lavori di manutenzione straordinaria realizzati dal Concessionario preventivamente accertati ed autorizzati dall'amministrazione comunale.
3. In caso di proroga tecnica il canone di concessione sarà parametrato ai mesi di ulteriore concessione degli impianti.
4. Nel caso in cui non vengano rispettate le date di versamento saranno applicati gli interessi di mora.

## **Articolo 20**

### **Cauzione definitiva**

1. Il concessionario aggiudicatario del servizio dovrà versare, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, la cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) del valore presunto della concessione.
2. La cauzione dovrà essere costituita secondo una di queste modalità:
  - versamento in contanti o mediante bonifico bancario presso la Tesoreria del Comune di Calvizzano (Banca \_\_\_\_\_, codice IBAN \_\_\_\_\_);
  - fideiussione bancaria o assicurativa o da garanzia rilasciata da intermediari finanziari, nella quale deve espressamente risultare:
    - che l'istituto emittente rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
    - che la garanzia avrà validità per almeno 180 giorni successivi al termine previsto per la presentazione delle offerte;
    - che la garanzia sarà operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante .
3. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione comunale. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria entro il termine stabilito per la stipulazione del contratto comporta la revoca dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

## **Articolo 21**

### **Pubblicità**

1. Il concessionario ha il diritto di esporre targhe, scritte e insegne pubblicitarie, di effettuare pubblicità sonora, radiofonica e televisiva entro il perimetro dell'impianto. I contenuti dei messaggi pubblicitari non dovranno essere contrari all'ordine pubblico e al buon costume.
2. E' esclusa qualsiasi forma di propaganda a favore di associazioni, partiti politici, movimenti politici in genere, portatori di interessi particolari (non diffusi) e fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente. È fatto obbligo al concessionario di osservare le disposizioni che saranno impartite, dai competenti uffici comunali, in ordine all'ubicazione e alle modalità di collocazione e di esecuzione della pubblicità.

## **Articolo 22**

### **Attività di somministrazione di alimenti e bevande e merchandising**

1. Esclusivamente per le necessità di ristoro dovute alle attività sportive esercitate, potrà essere istituito un ambiente adibito a locale Bar per le attività di somministrazione di alimenti e bevande e merchandising, previa istanza all'Amministrazione e successiva autorizzazione della stessa. Tutte le opere e

spese occorrenti per l'allestimento del punto ristoro sono a carico del concessionario.

2. Il concessionario si impegna quindi ad assumere la gestione del punto ristoro, in modo da assicurare la continuità del servizio, per tutta la durata del rapporto concessorio.
3. Potrà inoltre per la gestione del servizio ristoro e fatto salvo i limiti di cui al successivo art.25, essere stipulato idoneo contratto a titolo derivativo, che sarà vincolato alla validità e durata del contratto di concessione tra il Comune e il concessionario, a ditta o soggetto esterno, purché in possesso dei requisiti di legge ed il relativo contratto sia trasmesso preventivamente al Comune e, comunque, prima dell'inizio dell'attività. In relazione al servizio Bar potranno altresì anche essere installati distributori automatici, a totale carico del concessionario.
4. Agli utenti singoli e alle società sportive può essere concessa l'introduzione nel Centro di bevande e alimenti limitatamente alle necessità di ristoro dovute alle attività sportive esercitate.
5. E' facoltà inoltre del concessionario effettuare attività di merchandising del materiale tecnico didattico necessario allo svolgimento delle attività sportive praticate nel centro, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni e nel pieno rispetto delle normative di riferimento.
6. Le autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di contratto, essendo strettamente vincolate e strumentali all'attività dell'impianto sportivo affidato in gestione.

### **Articolo 23**

#### **Domicilio e responsabilità**

1. Il concessionario sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'Amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dal presente appalto.
2. Il concessionario dovrà eleggere domicilio in Calvizzano. Presso tale domicilio l'Amministrazione comunale potrà effettuare tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente capitolato. A tale proposito dovrà, inoltre, comunicare per iscritto, prima dell'inizio del servizio e con la massima celerità, il numero di recapito telefonico (telefonia fissa, mobile, telefax e e-mail) e l'indirizzo di posta elettronica certificata ai quale l'Amministrazione comunale possa comunicare sollecitamente, in caso di emergenza, con un responsabile della ditta stessa. Il nominativo di tale responsabile dovrà essere comunicato entro e non oltre 10 giorni lavorativi dall'inizio dell'affidamento in concessione.

### **Articolo 24**

#### **Osservanza delle leggi e dei regolamenti**

1. E' fatto obbligo al concessionario di osservare e far osservare, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande, che abbiano attinenza con il servizio assunto.

### **Articolo 25**

#### **Divieto di cessione del contratto Disciplina della sub concessione**

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Non è ammesso il subappalto o la subconcessione totale del servizio oggetto del presente capitolato. E' facoltà appaltare solo i servizi accessori (pulizie, manutenzioni, controlli chimici e microbiologici, analisi e campionature). In merito al subappalto, si rinvia a quanto normato dall'art. 174 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.

### **Articolo 26**

#### **Divieto di cambio di denominazione**

1. Il concessionario è tenuto ad esercitare il servizio sotto la denominazione: "PALAZZETTO Comunale denominato PALARAFFAELLA . E' fatto divieto di modificare tale denominazione, pena l'immediata risoluzione del rapporto.

### **Articolo 27**

#### **Controllo**

1. In ordine al rigoroso rispetto, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti da questo capitolato, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere, senza limiti e obbligo di preavviso direttamente o a mezzo di propri delegati, a ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea e opportuna.
2. Il concessionario è tenuto a fornire agli incaricati del Settore preposto del Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo altresì che il personale comunque preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al servizio o ai prodotti impiegati.

### **Articolo 28**

#### **Penalità**

1. Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione di questo capitolato, del bando di gara, del regolamento comunale e della convenzione ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruo, pari a cinque giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni.
2. Qualora il concessionario non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare — con atto motivato — una penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 29.
3. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali sono irrogate in misura variabile tra € 300,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
4. In caso di recidiva nell'arco di novanta giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al raddoppio.
5. Al Concessionario verrà applicata una penalità fissa di € 5.000,00 per interruzione, anche parziale, del servizio, per qualsivoglia motivo determinatasi, esclusa la forza maggiore. In tale caso è fatto comunque salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

6. In caso di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo 29.
7. Il termine di pagamento della penalità da parte del gestore viene indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora non venga rispettato, l'ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionale.

### **Articolo 29** **Risoluzione del contratto**

Fermo restando l'applicazione di quanto previsto dall'art. 3 del presente capitolato, l'Amministrazione comunale ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 C.C. e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- a) sospensione o interruzione del servizio, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per oltre 3 giorni consecutivi;
- b) abituale deficienza e negligenza nell'espletamento del servizio, accertate dalla Amministrazione comunale, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di una qualsiasi delle sue parti;
- c) applicazione di almeno quattro penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse in un trimestre;
- d) eventi di frode, accertati dalla competente autorità giudiziaria;
- e) quando il concessionario subappalti i servizi oggetto del presente capitolato senza l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 25;
- f) messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- g) qualsiasi variazione rispetto alle specifiche di gestione definite dal Contratto di Concessione non preventivamente concordata con l'Amministrazione comunale e da questa non autorizzata;
- h) violazione del divieto di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente le strutture oggetto della concessione per usi o finalità diverse da quelle convenute;
- i) violazione dell'obbligo di curare la manutenzione ordinaria delle strutture, degli impianti, nonché di tutte le parti oggetto della gestione.
- j) La facoltà di risoluzione ipso jure è esercitata dall'Amministrazione con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che il concessionario abbia nulla a pretendere.
- k) Con la risoluzione del contratto sorge per l'Amministrazione il diritto di affidare al secondo classificato nella procedura concorsuale il servizio.
- l) La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono il concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

### **Articolo 30** **Fallimento, successione e cessione della ditta**

1. Il consenso scritto dell'Amministrazione è necessario per il prosieguo del rapporto contrattuale in caso di cessione, fusione, incorporazione, trasformazione

dell'azienda fornitrice il servizio, ai sensi della vigente normativa.

2. Nei raggruppamenti di imprese, nel caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, di interdizione o inabilitazione del titolare, l'Amministrazione ha facoltà di recedere dal contratto o di proseguirlo con altra impresa del gruppo o altra ditta, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, alla quale sia stato conferito con unico atto mandato speciale con rappresentanza da parte delle singole imprese facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara e designata quale capogruppo. Tale mandato deve risultare da scrittura privata autenticata; la procura è conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo.

### **Articolo 31 Assicurazioni**

1. La gestione del servizio si intende esercitata a completo rischio e pericolo della società e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità.
2. Il concessionario è tenuto a sottoscrivere, presso una compagnia di primaria importanza, oltre alla copertura assicurativa obbligatoria stabilita da disposizioni di legge in favore del proprio personale, degli atleti e del pubblico una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori di lavoro (R.C.O.)
3. Il contratto assicurativo dovrà prevedere:
  - a) condizioni aggiuntive per i rischi derivanti dall'esercizio di tutti gli impianti e tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle discipline sportive nella struttura in gestione; compreso l'utilizzo di tribune; compresa la responsabilità civile derivante dalla organizzazione di manifestazioni e/o gare sportive in genere inerenti le specifiche discipline svolte nella struttura in gestione;
  - b) l'inclusione della responsabilità civile "personale" dei prestatori di lavoro del gestore, compresi gli addetti appartenenti a tutte le figure professionali previste, ai sensi delle vigenti norme che regolano il mercato del lavoro, soci lavoratori di cooperative, tirocinanti, stagisti e altri soggetti al servizio del gestore nell'esercizio delle attività svolte per conto della ditta appaltatrice;
  - c) i danni provocati alle strutture e alle cose mobili di proprietà comunale, che il gestore ha in consegna e/o custodia;
  - d) l'estensione ai danni derivanti al Comune di Calvizzano o a terzi da incendio di cose della ditta appaltatrice o dalla stessa detenute.
4. Il massimale della R.C.T. non potrà essere inferiore a € 10.000.000,00 per sinistro, a € 1.500.000,00 per danni ad ogni persona e a € 500.000,00 per danni a cose e/o animali.
5. Nella garanzia di R.C.O. si dovranno comprendere tutte le figure di prestatori di lavoro, previste dalle vigenti norme che regolano il mercato del lavoro, che svolgono la propria attività al servizio del gestore.
6. Il testo da adottare dovrà comprendere il «danno biologico».
7. La garanzia dovrà comprendere anche l'estensione alle malattie professionali. Il massimale della R.C.O. non potrà essere inferiore a € 1.500.000,00 per ogni "dipendente" infortunato.
8. La polizza dovrà essere stipulata nella forma "loss occurrence".

9. L'esistenza di tale polizza non libera la ditta dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.
10. Il concessionario deve altresì provvedere con propria polizza assicurativa alla copertura dei:
11. danni da incendio, garanzie complementari e accessorie, eventi speciali e altri danni;
12. danni da furto e rapina per le attrezzature di qualsiasi genere e tutte le cose mobili di proprietà del gestore o di terzi, escluso il Comune di Calvizzano, che si trovano nell'ambito della struttura comunale in gestione.
13. Nella polizza "Incendio e altri eventi" deve essere inclusa la clausola di "rinuncia" da parte dell'assicuratore alla rivalsa nei confronti del Comune di Calvizzano.
14. Entrambe le polizze di cui sopra devono altresì contenere una specifica clausola di salvaguardia con mantenimento della responsabilità dell'assicuratore nei casi di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio assicurativo da parte del gestore contraente.
15. Il testo delle polizze, riportante le garanzie sopra richieste, deve acquisire il preventivo assenso del Comune prima della loro sottoscrizione.
16. La stipula del contratto di affidamento del servizio di gestione è subordinata alla consegna al Comune di copia delle polizze di cui sopra.

### **Articolo 32 Responsabilità**

1. Il concessionario sarà comunque responsabile di eventuali danni arrecati agli impianti e ai beni esistenti nonché di ogni altro danno arrecato a persone o cose a causa della realizzazione degli interventi e delle attività oggetto della concessione.
2. Il concedente non assume responsabilità conseguenti ai rapporti del concessionario con i suoi appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi tra il concessionario e detti soggetti, senza che mai si possa da chiunque assumere una responsabilità diretta o indiretta del concedente.
3. E' espressamente fatto divieto al Concessionario (ed ad ogni altro soggetto ad esso collegato), per qualsiasi motivazione o finalità, concedere in garanzia, pegno o ipoteca tutte o parte delle strutture, infrastrutture e degli arredi ed attrezzature, rientranti nell'oggetto della concessione e comunque realizzate in forza dell'aggiudicazione della concessione.
4. Il concessionario sarà responsabile, civilmente e penalmente, dell'incolumità e sicurezza del proprio personale, di quello dell'Amministrazione comunale e di terzi eventualmente presenti nei luoghi di lavoro, tenendo sollevato il Comune da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni avvenuti in dipendenza dell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto; a tal fine dovrà adottare, nell'esecuzione dei lavori, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessari allo scopo.

### **Articolo 33 Esecuzione d'ufficio**

1. In caso di interruzione totale o parziale del servizio di cui al presente capitolato, qualsiasi ne sia la causa, anche di forza maggiore, il Comune ha facoltà di

provvedere alla gestione del servizio medesimo, sino a quando siano cessate le cause che hanno determinato la circostanza, sia direttamente che indirettamente, a rischio e spese della ditta appaltatrice, avvalendosi, eventualmente, anche dell'organizzazione dell'impresa e ferme restando a carico della stessa tutte le responsabilità derivanti dalla avvenuta interruzione.

### **Articolo 34** **Direzione del servizio**

1. La direzione del servizio deve essere affidata a un responsabile con qualifica professionale idonea a svolgere tale funzione.
2. L'ufficio di direzione deve essere localizzato all'interno dell'impianto.
3. Il direttore del servizio deve mantenere un costante contatto con i responsabili del Servizio sport dell'Amministrazione comunale per il controllo dell'andamento del servizio.
4. In caso di assenza o impedimento del direttore, il gestore deve provvedere alla sua sostituzione con un altro direttore di adeguata professionalità, dandone immediata comunicazione al Comune.

### **Articolo 35** **Organico del personale**

1. L'organico del personale, per tutta la durata del contratto, deve essere quello dichiarato in sede di gara di appalto dall'impresa in termini di consistenza numerica, mansioni, livello professionale, fatte salve eventuali variazioni conseguenti a una diversa organizzazione del servizio richiesta o approvata dall'Amministrazione comunale.
2. Il concessionario garantirà la più idonea flessibilità organizzativa in dipendenza delle necessità di adeguamento del servizio tempestivamente richieste dall'Amministrazione comunale.

### **Articolo 36** **Personale**

1. Il concessionario dovrà assicurare il servizio con proprio personale.
2. Tutto il personale impiegato per il servizio deve possedere adeguata professionalità e conoscere le fondamentali norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro. A tal fine, la società deve effettuare costante attività di formazione del personale dipendente e degli eventuali collaboratori.
3. L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di chiedere per iscritto al gestore la sostituzione del personale impiegato qualora ritenuto non idoneo al servizio o inadatto anche sotto il profilo del corretto rapporto con gli utenti degli impianti. In tal caso la società provvederà a quanto richiesto, entro il termine massimo di quindici giorni, senza che ciò possa costituire un maggior onere.
4. All'Amministrazione comunale dovranno obbligatoriamente essere comunicati per iscritto, prima dell'inizio del servizio e con la massima celerità:
  - il nominativo dell'incaricato responsabile della buona esecuzione del servizio, al quale l'Amministrazione comunale potrà rivolgersi per eventuali osservazioni e proposte;



- l'elenco del personale impiegato nel servizio, specificando la qualifica e le mansioni svolte.
- 5. Il concessionario dovrà comunicare al Comune ogni variazione relativa a quanto richiesto nel presente articolo.
- 6. Il concessionario è tenuto all'osservanza del segreto sul contenuto degli atti e dei documenti, sui fatti e sulle notizie riguardanti l'attività dell'Amministrazione di cui sia venuto a conoscenza per ragioni di servizio.

### **Articolo 37** **Vestiario**

1. L'impresa deve fornire a tutto il personale indumenti di lavoro da indossare durante le ore di servizio, come prescritto dalle norme vigenti.
2. Tali indumenti saranno provvisti di cartellino di identificazione riportante la dicitura Centro sportivo comunale Palaraffaella, il nominativo del dipendente e la sua funzione.

### **Articolo 38** **Osservanza delle norme di C.C.N.L., previdenziali e assistenziali**

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro nonché nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme vigenti in materia di personale o che saranno emanate nel corso dell'appalto, restando fin d'ora l'ente committente esonerato da ogni responsabilità al riguardo.
2. Il concessionario è pertanto obbligato ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti o soci, condizioni contrattuali e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro in vigore alla data di presentazione dell'offerta, nonché quelle risultanti da eventuali successive modifiche e integrazioni.

### **Articolo 39** **Obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008**

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza delle norme previste dal D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. in materia di sicurezza sul lavoro. Il gestore dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del soggetto nominato responsabile del Servizio di prevenzione e protezione.
2. In occasione della consegna dell'impianto verranno date le informazioni di cui all'articolo 26, comma 3, del citato D.Lgs n. 81/2008 e il concessionario sottoscriverà la relativa dichiarazione di avvenuta informativa.
3. Sulla base dei documenti di cui sopra, le parti si impegnano a redigere, approvare e applicare entro il primo mese di avvio del servizio un piano di cooperazione e coordinamento delle misure di prevenzione e protezione dei rischi, compresi quelli derivanti dalla gestione delle emergenze, come previsto dal citato D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i, per tutti i luoghi interessati dal servizio oggetto del presente

capitolato.

## **Articolo 40**

### **Obblighi previsti dall'articolo 19 del D.M. 18 marzo 1996**

1. Il concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza; per tale compito può avvalersi di una persona appositamente incaricata, o di un suo sostituto, che deve essere presente durante l'esercizio dell'attività.
2. Per garantire la corretta gestione della sicurezza deve essere predisposto un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza.
3. In particolare il piano, tenendo anche conto di eventuali specifiche prescrizioni imposte dalla competente Commissione di Vigilanza, deve elencare le seguenti azioni concernenti la sicurezza a carico del titolare dell'impianto:
  - a) controlli per prevenire gli incendi;
  - b) istruzione e formazione del personale addetto alla struttura, ivi comprese esercitazioni sull'uso dei mezzi antincendio e sulle procedure di evacuazione in caso di emergenza;
  - c) informazione degli spettatori e degli atleti sulle procedure da seguire in caso di incendio o altra emergenza;
  - d) garantire il funzionamento, durante le manifestazioni, dei dispositivi di controllo degli spettatori;
  - e) garantire la perfetta fruibilità e funzionalità delle vie di esodo;
  - f) garantire la manutenzione e l'efficienza dei mezzi e degli impianti antincendio;
  - g) garantire la manutenzione e l'efficienza o la stabilità delle strutture fisse o mobili della zona di attività sportiva e della zona spettatori;
  - h) garantire la manutenzione e l'efficienza degli impianti;
  - i) fornire assistenza e collaborazione ai Vigili del Fuoco ed al personale adibito al soccorso in caso di emergenza;
  - j) predisporre un registro dei controlli periodici ove annotare gli interventi manutentivi ed a controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti dell'attività ove tale limitazione è imposta. In tale registro devono essere annotati anche i dati relativi alla formazione del personale addetto alla struttura. Il registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte degli organi di vigilanza.
4. La segnaletica di sicurezza deve essere conforme alle specifiche disposizioni del citato D. Lgs. 81/2008 e consentire, in particolare, la individuazione delle vie di uscita, dei servizi di supporto, dei posti di primo soccorso, nonché dei mezzi e impianti antincendio. Appositi cartelli devono indicare le prime misure di primo soccorso. All'ingresso del Centro sportivo devono essere esposte, bene in vista, precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di sinistro ed una planimetria generale per le squadre di soccorso che indichi la posizione:
  - a) delle scale e delle vie di esodo;
  - b) dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili;

- c) dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell'elettricità;
  - d) del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione;
  - e) del quadro generale del sistema di rilevazione e di allarme;
  - f) degli impianti e dei locali che presentano un rischio speciale.
5. Oltre alle misure specifiche finalizzate al mantenimento delle prescritte condizioni di sicurezza, stabilite secondo i criteri innanzi indicati, deve essere predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza, che deve indicare, tra l'altro:
- g) l'organigramma del servizio di sicurezza preposto alla gestione dell'emergenza, con indicazione dei nominativi e delle relative funzioni;
  - h) le modalità delle comunicazioni radio e/o telefoniche tra il personale addetto alla gestione dell'emergenza, nonché quelle previste per il responsabile interno della sicurezza ed i rappresentanti delle Forze dell'Ordine, dei vigili del fuoco e degli enti di soccorso sanitario;
  - i) le azioni che il personale addetto deve mettere in atto in caso di emergenza;
  - j) le procedure per l'esodo del pubblico.
6. Il piano di emergenza deve essere aggiornato in occasione di ogni utilizzo dell'impianto per manifestazioni temporanee ed occasionali diverse da quelle ordinariamente previste al suo interno.

#### **Articolo 41**

#### **Consegna e restituzione locali e attrezzature**

1. Prima dell'inizio del servizio sarà redatto un verbale in contraddittorio con i tecnici comunali relativo allo stato dei locali e delle attrezzature dei singoli impianti affidati in gestione. Il verbale farà parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.
2. Il concessionario si impegna a prendere in consegna, senza riserva alcuna, il Centro sportivo, nello stato di fatto riscontrabile e risultante da verbale.
3. Al termine del servizio il concessionario dovrà riconsegnare i locali e le attrezzature in buono stato di conservazione, salvo il normale deterioramento. Dell'atto di riconsegna verrà redatto apposito verbale in contraddittorio con i tecnici comunali, nel quale l'ente appaltante farà risultare eventuali contestazioni sullo stato manutentivo di locali e attrezzature. Il Comune di Calvizzano si riserva di effettuare o far effettuare, a cura e spese del concessionario, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria finalizzati a ripristinare lo stato dei luoghi. E' fatto salvo il risarcimento di tutti i danni connessi.

#### **Articolo 42**

#### **Controversie**

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere nel corso della progettazione, della costruzione delle opere nonché quelle relative alla gestione e che non dovessero risolversi in via bonaria tra il concessionario e l'Amministrazione concedente resta esclusivamente competente il Foro di Napoli nord.
2. E' esclusa la clausola arbitrale.

#### **Articolo 43**

#### **Spese contrattuali**

1. Le spese contrattuali e di registrazione sono a carico della ditta concessionaria.

#### **Articolo 44** **Rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle disposizioni normative e legislative vigenti in materia di appalto di servizi, alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

#### **Articolo 45** **Convezione**

La concessione di anni cinque sarà regolata da apposita convenzione secondo l'allegato "C schema di convenzione" del regolamento approvato sulla gestione degli impianti sportivi recante i seguenti contenuti minimi:

- a) Identificazione dell'impianto sportivo e dell'oggetto della concessione;
  - b) Durata della concessione;
  - c) Promozione sportiva nel territorio e ottimizzazione nell'utilizzo dell'impianto;
  - d) Attività di sorveglianza, custodia, pulizia degli impianti gestiti e delle attrezzature presenti;
  - e) Programmazione dell'uso sportivo e non sportivo;
  - f) Gestione delle attività connesse (bar/punto ristoro, pubblicità commerciale e sponsorizzazioni, punti vendita, ecc.);
  - g) Applicazione e riscossione tariffe (rispetto degli standard tariffari previsti per l'uso dell'impianto, diversificati per livello e tipo di utenza);
  - h) Applicazione e riscossione delle sanzioni;
  - i) Piano di Utilizzo (comma 7 art.21 della L.R. 18/2013);
  - j) Piano di Conduzione Tecnica (comma 8 art.21 della L.R. 18/2013);
  - k) Nomina responsabile tecnico;
  - l) Norme sul personale in servizio: il concessionario deve operare nel pieno rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza sul lavoro e nel rispetto dei contratti collettivi nazionali e decentrati di categoria;
  - m) Garanzie;
  - n) Forme di controllo da parte del Comune di Calvizzano;
  - o) Responsabile della struttura (datore di lavoro);
  - p) Responsabile del servizio prevenzione e protezione;
  - q) Documento di valutazione dei rischi;
  - r) Il piano della manutenzione redatto dall'Ufficio di cui al bando di gara;
- Il contenuto minimo della convenzione sarà integrato da norme specifiche strettamente legate alle condizioni gestionali e alla natura dell'impianto in oggetto;

#### **Articolo 46** **CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA**

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Elementi di valutazione				Punteggio massimo			
Offerta tecnica				80			
Offerta economica				20			
N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	<b>A) Capacità tecnica</b>	15	A.1	Anzianità di affiliazione a federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI, indicando in particolare gli anni di anzianità di affiliazione (punti 0,5 per ogni anno di affiliazione).  N.B: Per frazioni di anno saranno riportati ad una annualità solo i periodi superiori a mesi 6 (sei).		Offerta max 5 punti	
			A.2	Appartenenza a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI (criterio di referenzialità ai sensi dell'art. 90 co. 25 della Legge n. 289/2002 esmi).			Offerta max 4 punti  4 punti se appartenente;  0 punti se non appartenente.
			A.3	Numero di iscritti di età inferiore a 18 anni alla disciplina sportiva prevalente (punti 0,05 per ogni iscritto).		Offerta max 6 punti	
2	<b>B). Progetto organizzativo-gestionale:</b>	45	B.1	Organigramma e risorse umane precisando il numero e la qualifica delle persone coinvolte nella gestione, sia tecnico che amministrativo, evidenziando i dipendenti, i soci, i volontari Coinvolti.	Offerta max 2 punti		
			B.2	Organizzazione di attività a favore di giovani, disabili e anziani.	Offerta max 3 punti		
			B.3	Maggiore orario di apertura dell'impianto rispetto al minimo stabilito dalla documentazione di gara che il concessionario si impegna a garantire.			Offerta max 2 punti

		B.4	La gestione dei servizi ossia le modalità di svolgimento, frequenza e caratteristica degli interventi di pulizia, guardiania, allestimento/disallestimento, controllo e vigilanza degli accessi, controllo utilizzo da parte degli assegnatari in uso.	Offerta max 3 punti		
		B.5	Aspetti connessi alla gestione tecnica nell'ambito dei quali si dovrà definire fino a un massimo di <b>35 punti</b> :			
		B.5.1	Piano delle manutenzioni programmate ossia il piano relativo agli interventi di manutenzione, i tempi previsti e le modalità di esecuzione ossia frequenza e caratteristiche degli interventi di manutenzione ordinaria sull'immobile e sugli impianti;	Offerta max 10 punti		
		B.5.2	Progetto tecnico relativo a incrementi e migliorie: il punteggio sarà attribuito sulla base di un piano di interventi riguardanti i locali spogliatoi, docce, servizi igienici per utenti e pubblico, ivi compreso quello per disabili, eventuale locale BAR ristoro con il relativo ripostiglio, magazzino attrezzi, ed alla implementazione e/o sostituzione, a cura e spese del soggetto concorrente, delle attrezzature e degli arredi esistenti con nuovi beni che, al termine della concessione, resteranno di proprietà del Comune.	Offerta max 25 punti		
		B.6	Piano di utilizzo degli spazi negli orari liberi e/o nel periodo estivo	Offerta max 3 punti		
3	<b>C. Significativo radicamento del concorrente nella realtà locale</b>	5	C.1	Numero di iscritti o praticanti residenti nel comune di Calvizzano - anno di riferimento stagione sportiva 2019/2020 (punti 0,05 per ogni iscritto).		Offerta max 3 punti
			C.2	Numero di squadre del settore giovanile iscritte ai relativi campionati (anno di riferimento stagione sportiva 2019/2020) (punti 0,40 per ogni squadra iscritta).		Offerta max 2 punti

4	<b>D. Ulteriori proposte migliorative</b>	<b>15</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Qualificazione dei servizi offerti; integrazione dei servizi offerti;</li> <li>- ogni altra proposta migliorativa rispetto a quanto stabilito dal capitolato (facilitazioni tariffarie, implementazione dell'uso degli impianti, adeguamenti strutturali finalizzati al contenimento dei consumi idrici ed energetici.</li> </ul>	Offerta max 15 punti		
	Totale	80					